



Roma, 12 giugno 2019

**Alle Agenzie per il Lavoro**

**Loro Indirizzi**

**Oggetto : indennità di mancato avviamento per i lavoratori somministrati nel settore portuale**

In sede di rinnovo del CCNL per i lavoratori della somministrazione le Parti Sociali in data 21 dicembre 2018 hanno previsto quanto segue:

- *In corrispondenza del riconoscimento, a beneficio dei lavoratori diretti impiegati nel settore portuale, della prestazione dell'indennità di mancato avviamento (cd IMA), il Fondo corrisponderà la prestazione in caso di riduzione/sospensione del rapporto di lavoro a vantaggio dei lavoratori somministrati impiegati nella medesima azienda/unità produttiva e per le medesime giornate di mancato avviamento al lavoro previste per i lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici, fermi restando i limiti di durata massima di cui al D. Lgs. N .148/2015;*
- *La possibilità per le aziende di cui all'art. 17 L 84/94 di fare ricorso ai servizi delle Agenzie per il Lavoro, è disciplinata dalla L 28 gennaio 1994, n. 84, tale norma prevede il ricorso all'apl soltanto quando le ore di lavoro necessarie superino le disponibilità per avviamento di tutto l'organico delle aziende di cui all'art.17. L'applicazione di tale normativa può quindi determinare l'ipotesi in cui i lavoratori somministrati, pur se effettivamente alle dipendenze dell'apl, non vengano avviati al lavoro (necessitando quindi delle prestazioni del fondo) nelle giornate in cui i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice invece lavorino (non beneficiando pertanto dell'IMA);*
- *Pertanto, tenendo conto del reale utilizzo della somministrazione di lavoro nel settore portuale come sopra descritto, il Fondo riconoscerà la prestazione di trattamento di integrazione salariale anche nel caso dei lavoratori che non hanno potuto essere avviati al lavoro in base alle effettive richieste di lavoratori somministrati certificate dalle aziende utilizzatrici, con la supervisione dell'autorità portuale.*

A seguito della previsione contrattuale la questione è stata sottoposta all'attenzione del Comitato di gestione e controllo del Fondo di solidarietà il quale, a completamento dell'istruttoria, ha definito **con decorrenza 1° gennaio 2019** la seguente procedura finalizzata alla presentazione a Forma.Temp delle istanze di rimborso dell' IMA per i lavoratori somministrati. Di seguito si riporta la procedura da seguire, tenendo presente che comunque dovrà essere presentata la seguente documentazione: busta paga, flusso uniemens del mese



nel quale si è verificato l'evento, attestazione dell'avvenuto pagamento.

1. l'azienda utilizzatrice indicherà, nei fogli presenza mensili dei lavoratori somministrati che trasmette all'agenzia per il lavoro, le giornate di mancato avviamento seguendo lo stesso criterio adottato per i lavoratori alle dirette dipendenze;
2. l'agenzia per il lavoro, sulla base di quanto indicato nei singoli fogli presenza da parte dell'azienda utilizzatrice, a fine mese trasmetterà all'autorità portuale l'elenco dei lavoratori somministrati con evidenziate le giornate di mancato avviamento al lavoro del mese di riferimento;
3. a seguito dell'attestazione di competenza dell'autorità portuale, l'agenzia per il lavoro inoltrerà richiesta a Forma.Temp corredata dall'autorizzazione ricevuta con evidenza delle giornate oggetto dell'indennità di mancato avviamento in busta paga.

Il medesimo Comitato, nelle sedute del 14 maggio e del 3 giugno 2019 ha stabilito che - in via transitoria - le istanze relative a eventi di mancato avviamento riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio del 2019 e la data di emanazione della presente circolare potranno essere inoltrate a Forma.Temp dall'Agenzia per il lavoro corredate dalla seguente documentazione sottoscritta ai sensi dell'art. del 46 D. P. R. n. 445/2000:

- i fogli presenza mensili dei lavoratori somministrati che l'azienda utilizzatrice trasmette all'agenzia per il lavoro, con l'indicazione delle giornate di mancato avviamento, corredate dall'evidenza in busta paga, seguendo lo stesso criterio adottato per i lavoratori alle dirette dipendenze;
- l'attestazione di competenza dell'autorità portuale, o, in assenza di tale documento, l'elenco dei lavoratori convocati dall'azienda utilizzatrice con la specifica dei nominativi dei lavoratori somministrati e non avviati.

Infine, si segnala che non è ancora possibile inviare le istanze di rimborso IMA al Fondo, in quanto trattandosi di prestazione introdotta recentemente dalla contrattazione collettiva è attualmente in corso l'implementazione della piattaforma utilizzata per le istanze TIS che si completerà presumibilmente nel prossimo mese di settembre.

Sarà cura del Fondo comunicare la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le istanze.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonino Costantino

